



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Ai sensi della disciplina del D. Lgs. 4 marzo 200 n. 28 e successive modificazioni,
e al D.M. 18 ottobre 2010 n.180 e successive modificazioni.

Siracusa via Francofonte,2-Tel.0931.491347 Fax 0931.491347
e-mail: info@atenaltaformazione.it- sito web www.atenaltaformazione.it
Pec: info@pec.atenaltaformazione.it
Codice Fiscale e Partita Iva 01668900895

INDICE

Articolo 1.	APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Articolo 2.	AVVIO DELLA MEDIAZIONE
Articolo 3.	NOMINA DEL MEDIATORE
Articolo 4.	INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
Articolo 5.	INCONTRI DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
Articolo 6.	PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
Articolo 7.	ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE
Articolo 8.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Articolo 9.	TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI
Articolo 10.	INDENNITÀ DI MEDIAZIONE
Articolo 11.	RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
Articolo 12.	MODALITÀ TELEMATICHE PER LA MEDIAZIONE
Articolo 13.	CLAUSOLA FINALE. RAPPORTI TRA IL PRESENTE REGOLAMENTO E IL DECRETO LEGGE 4 MARZO 2010 N. 28 E S.M., E IL DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010, N. 180 E S.M.

ALLEGATI

- CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ
- CODICE ETICO
- SCHEDA DI VALUTAZIONE

1) APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione a fini conciliativi, ai sensi della norma vigente.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione Atena Alta Formazione ("Organismo di mediazione") in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro dell'Organismo di mediazione, le parti non saranno più vincolate dal presente regolamento e i procedimenti di mediazione in corso proseguiranno presso altro Organismo di mediazione scelto congiuntamente dalle parti entro 15 giorni dalla comunicazione alle stesse della sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo di mediazione è scelto dal Presidente del tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. Sia la procedura di mediazione che le comunicazioni tra tutte le parti potranno svolgersi, in tutto o in parte, anche attraverso modalità telematiche, descritte sul sito www.atenaltaformazione.it sentite le parti e il mediatore. La piattaforma telematica è stata predisposta dall'Organismo di mediazione al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza. La procedura telematica della mediazione è disciplinata dal successivo art. 12 del presente regolamento.

2) AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso l'Organismo di mediazione, secondo i moduli in formato cartaceo disponibili presso la segreteria dell'Organismo di mediazione o in formato elettronico sul sito www.atenaltaformazione.it
2. La domanda di avvio deve contenere:
 - a) Il nome dell'Organismo di mediazione;
 - b) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
 - c) L'oggetto della lite;
 - d) Le ragioni della pretesa;
 - e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti.
3. L'organismo di mediazione si riserva di tenere in sospenso la domanda di avvio depositata dalla parte istante se incompleta rispetto agli elementi sopra indicati, fino all'avvenuto perfezionamento della stessa domanda.
4. L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
5. La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi a decorrere dal deposito della domanda di avvio, salvo diversa pattuizione tra le parti. In caso di ricorso alla procedura di mediazione su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito della domanda di avvio.

6. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 4 giorni antecedenti l'incontro. L'adesione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio.
7. Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso dall'Organismo, sentito il mediatore e le altre parti e comunque non oltre i termini di cui all'art.6, comma 1 del D. Lgs n.28/2010 e successive modifiche.

3) NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è designato dal Responsabile dell'Organismo di mediazione tra gli iscritti nell'elenco interno dei mediatori.
2. L'elenco dei mediatori è consultabile sul sito www.atenaltafomazione.it.
3. I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo, dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione ai sensi di legge nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
4. La scelta viene effettuata dal Responsabile dell'Organismo di mediazione, anche tenuto conto dell'eventuale preferenza espressa congiuntamente dalle parti che potranno in tal senso indicare l'ordine di preferenza espresso per ciascun mediatore in una rosa di nomi presenti nell'elenco dell'Organismo di mediazione.
5. L'Organismo di mediazione designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza professionale (desunta dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione), turnazione, disponibilità ed esperienza, tenuto conto dell'oggetto della mediazione e delle parti della controversia, in maniera da assicurare il miglior servizio possibile alle parti nonché l'imparzialità e l'idoneità del mediatore al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
6. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.
7. Se il valore della lite è superiore a 500.000,00 euro, l'Organismo di mediazione può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, selezionati in base a specifiche competenze professionali, conoscenze tecniche o linguistiche eventualmente necessarie in relazione alla lite, alla loro disponibilità e alle indicazioni eventualmente fornite dalle parti. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza ai candidati entro 5 giorni dalla comunicazione della lista da parte dell'Organismo di mediazione. L'Organismo di mediazione nomina mediatore il candidato con l'ordine di preferenza superiore e, in caso di parità, quello più anziano. Se le parti non comunicano tempestivamente le rispettive preferenze, l'Organismo di mediazione nomina il mediatore tra i candidati preposti.

4) INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge, dal codice etico allegato al presente regolamento e dal "Codice europeo di condotta per i mediatori".
2. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità, con esplicito riferimento al "Codice europeo di condotta per i mediatori".

3. In casi eccezionali, e anche su istanza di parte, l'Organismo di mediazione può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza e competenza.
4. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa pregiudicare l'imparzialità, l'indipendenza o la neutralità, e comunque in ogni caso di impedimento, l'Organismo di mediazione informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
5. Ove si renda necessario, e secondo quanto previsto della legge, l'Organismo di mediazione può individuare un mediatore ausiliario che assista il mediatore nell'esercizio delle sue funzioni.

5) INCONTRI DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.
2. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell'istanza, salvo eventuali esigenze delle parti, ed ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l'incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di iniziare la procedura. Nessuna ulteriore verbalizzazione può essere inserita se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore.
3. Se le parti e gli avvocati ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, le parti sottoscrivono un apposito verbale accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri. Eventuali rinvii degli incontri successivi alla prosecuzione oltre il primo incontro devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle indennità e delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio, debitamente documentate. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla richiesta di rinvio, l'Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.
4. Il mediatore può aggiornare la mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
6. A discrezione dell'Organismo di mediazione, possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, dando precedenza a quelli della lista di Atena Alta Formazione. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.
7. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.

8. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

6) PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti, diverso dal legale che assiste, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi mediante apposita procura speciale scritta con i necessari poteri per definire la controversia. In caso di presenza del solo legale, il verbale di mediazione darà atto che il legale è presente sia in assistenza sia in rappresentanza della parte.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante, diverso dal legale che assiste, munito dei necessari poteri per definire la controversia mediante apposita procura speciale scritta. In caso di presenza del solo legale, il verbale di mediazione darà atto che il legale è presente sia in assistenza sia in rappresentanza della parte.
3. Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. L'assistenza legale è disciplinata da norme di legge. Nelle mediazioni c.d. volontarie, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche.

7) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore, secondo quanto previsto dalla legge, con cui si dà atto dell'esito dell'incontro ed eventualmente dell'impossibilità di una o più parti di sottoscriverlo.
2. Il verbale di mediazione sarà consegnato alle parti dopo il versamento all'Organismo di mediazione dell'intero importo delle spese di mediazione.
3. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria dell'Organismo di mediazione consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato C) da trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo eventualmente raggiunto restano ad esclusivo carico delle parti.

8) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo di mediazione o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Il mediatore non può divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati, i consulenti e i mediatori che sono presenti all'incontro per lo svolgimento del tirocinio assistito, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono utilizzare al di fuori della mediazione, come prova giudiziale o di altra natura, informazioni e circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L'Organismo di mediazione assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento o atto formato durante il procedimento.

9) TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI

1. Il tirocinio assistito consiste sia nell'osservazione dell'operato del mediatore esperto senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso. I nominativi dei tirocini sono comunicati alle parti ed al mediatore prime dell'inizio dell'incontro di mediazione.
2. L'Organismo di mediazione deve consentire gratuitamente lo svolgimento del tirocinio assistito prescritto ai sensi di legge, dando comunque la precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco.
3. Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria ed è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento cui assiste.
4. Il tirocinante non ha diritto a percepire alcun compenso.

10) INDENNITA' DI MEDIAZIONE

1. Le parti devono corrispondere in egual misura all'Organismo di mediazione le indennità della Mediazione in base alla "Tabella delle indennità" in vigore al momento dell'avvio della procedura di Mediazione.
2. Le indennità della mediazione sono dovute in solido da ciascuna delle parti che hanno aderito al procedimento e sono quelle previste del DM 180/2010, come modificato dal DM 145/2011, art. 16 del D.M. 139/2014 e dalla Tabella liberamente redatta dall'Organismo di mediazione.
3. Le indennità sono comprensive di IVA al 22% ed includono le spese di gestione del procedimento e l'onorario del mediatore.

11) RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. Sono di competenza esclusiva delle parti:
 - l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. L'organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state

espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito della domanda di avvio e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;

- il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
 - le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa nonché il valore della controversia così come contenute nella domanda di avvio;
 - l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
 - l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l'esatta individuazione di tali recapiti in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di avvio e/o di mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione;
 - La forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
 - Le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio;
 - Le dichiarazioni con cui la parte attesta di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi e ogni altra dichiarazione che venga fornita all' Organismo o al mediatore dal deposito della domanda di avvio fino alla conclusione della procedura.
2. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorchè senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

12) MODALITA' TELEMATICHE PER LA MEDIAZIONE

1. Previo pagamento delle spese vive previste, al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, con il consenso del mediatore e dell'Organismo, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni.
2. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.
3. L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.atenaltaformazione.it, previa registrazione all'area utente del sito.
4. A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste.
5. Atena Alta Formazione si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, Atena Alta Formazione non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali.
6. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell'invito formale trasmesso alle parti dalla piattaforma telematica. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione. Non è consentita la presenza di altre parti oltre quelle coinvolte.

7. Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l'invio potrà avvenire a mezzo pec. In caso di sottoscrizione autografa, il verbale potrà essere scambiato a mezzo pec, allo scopo di certificarne la provenienza.

13) CLAUSOLA FINALE

RAPPORTI TRA IL PRESENTE REGOLAMENTO E IL DECRETO LEGGE 4 MARZO 2010, N. 28 E IL DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010, N. 180

Il procedimento di mediazione, per tutto quanto non è previsto, disposto e regolato nel presente Regolamento, è disciplinato dal D. Lgs. 28/10 e dal D.M. 180/10 e successive modificazioni.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella Tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A.
 - a) Può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.
 - b) Deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) Deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs 28/2010;
 - d) Nelle materie di cui all'articolo 5 comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più

mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs 28/2010.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interesse si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi ali importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione d riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010 con accanto la riduzione di cui all' art 16 comma 4 lett. D) per le mediazioni obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010

Spese di avvio per ciascuna parte	€ 40,00	
Valore della lite	Indennità per ciascuna parte (IVA da includere)	riduzione di cui all' art 16 comma 4 lett. D)
Da 0 a € 1.000	€ 65,00	€ 43,33
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130,00	€ 86,67
Da € 5001 a € 10.000	€ 240,00	€ 160
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360,00	€ 240
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00	€ 400
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000,00	€ 666,67
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00	€ 1.000,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800,00	€ 1.900,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200,00	€ 2.600,00
Oltre € 5.000.001	€ 9.200,00	€ 4.600,00

Codice etico per mediatori

ART. 1

COMPETENZA E NOMINA DEI MEDIATORI

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta dovrà fornire all'Organismo di mediazione informazioni in merito. Una volta nominato il mediatore si impegna a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'Organismo di mediazione.

ART. 2

Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incarico con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.

Qualora esistano o sopravvengano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'imparzialità e l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve tempestivamente informare l'Organismo di mediazione. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

Le suddette circostanze includono:

- Qualsiasi relazione di tipo professionale o personale con una delle parti;
- Qualsiasi interesse di tipo economico e di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- Il fatto che il mediatore, o un altro membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

ART. 3

IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendono le caratteristiche e le finalità del procedimento di mediazione, il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso e gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.

Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.

Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

Qualora tutte le parti richiedono al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, di eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possono intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- Sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendono i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, le informa sulle modalità con cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4

RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rilevata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

DATA _____

NOME _____

ORGANISMO DI MEDIAZIONE _____

Scala di valutazione. 1 = valore minimo – 5 = valore massimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione

1_ - 2_ - 3_ - 4_ - 5_

b) Assistenza della segreteria e competenza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura:

1_ - 2_ - 3_ - 4_ - 5_

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale

1_ - 2_ - 3_ - 4_ - 5_

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale:

1_ - 2_ - 3_ - 4_ - 5_

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura:

1_ - 2_ - 3_ - 4_ - 5_

b) Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite:

1_ - 2_ - 3_ - 4_ - 5_

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:
